

## Schema di protocollo delle udienze civili

Art. 1 In occasione delle iscrizioni delle cause a ruolo, specialmente nel caso in cui siano eseguite mediante codice a barre, i difensori avranno cura di compilare compiutamente ed esattamente gli atti introduttivi dei giudizi, con puntualizzazione precisa dell'oggetto della controversia, accompagnata dalla codificazione relativa.

La precisa indicazione dei dati è importante sia a fini statistici sia per l'assegnazione della causa alla Sezione o al Giudice Competente, secondo le tabelle di organizzazione degli Uffici Giudiziari; indicazioni scorrette comportano dilazioni inutili, con ritardi nella fissazione della prima udienza.

In ogni fase di assegnazione del procedimento si procederà di ufficio al controllo della corretta individuazione dell'oggetto della causa.

La cancelleria provvederà a trasmettere il fascicolo al giudice istruttore subito dopo la sua designazione, sì da consentirgli tempestivo esame degli atti.

Art. 2 Le aule di udienza sono aperte alle ore 8.45; per quest'ora devono essere consultabili in aula tutti i fascicoli delle cause da trattare, sì da permettere la consultazione agli avvocati interessati, alla presenza del cancelliere di udienza o di diverso dipendente amministrativo incaricato dal cancelliere responsabile della Sezione o del Settore. Le udienze hanno inizio alle ore 9.15.

Art. 3 Per ciascuna udienza, anche con l'utilizzo di quanto è previsto dal comma 5 dell'art. 168 bis CPC, sarà fissato numero massime di cause tale da consentirne gestione decorosa.

La lunghezza dei rinvii sarà commisurata al numero massimo dei procedimenti da trattare in ciascuna udienza e possibilmente al rispetto di criterio oggetto di elaborazione giurisprudenziale in tema di legge Pnto, secondo cui, per riconoscersi ragionevole durata di un procedimento civile, è necessario che nell'arco di un anno intervengano almeno 3 udienze di sua trattazione.

Art. 4 Le udienze sono organizzate per fasce orarie, nel senso che per ciascuna causa o ciascun gruppo di cause è fissato orario di trattazione.

Le fasce orarie iniziali-indicativamente sino alle ore 11 sono riservate alla trattazione dei procedimenti per i quali sono prevedibili adempimenti di breve durata (quali, ad esempio, precisazioni di conclusioni o discussioni orali in controversia semplici).

I conferimenti degli incarichi ai C.T.U. e le assunzioni dei mezzi di prova sono fissati ad orari predeterminati.

Prima dell'inizio delle udienze di prova sulla parte esterna della porta dell'aula di udienza è affissa indicazione dell'orario predeterminato di trattazione delle singole cause.

Le cancellerie hanno l'onere di fornire agli utenti adeguata conoscenza delle aule di udienza dei vari giudici.

Art. 5 Per garantire effettività di contraddittorio tra le parti, nonché possibilità di difesa e replica alla prima udienza di trattazione ex art. 183 CPC, i termini per la costituzione del convenuto di almeno 20 giorni prima dell'udienza saranno tendenzialmente rispettati anche nelle ipotesi di mancata proposizione, da parte del convenuto, di domande riconvenzionali, chiamate di terzo, eccezioni in senso stretto.

IN caso di costituzione il giorno dell'udienza il difensore depositerà il fascicolo prima della effettiva trattazione.

Nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo il difensore dell'opposto avrà cura di allegare, contestualmente alla costituzione, anche il proprio fascicolo della fase monitoria.

Nella ipotesi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ciascun avvocato dell'ammesso al beneficio ne darà atto nel primo atto difensivo, producendo in giudizio copia del provvedimento di ammissione e fornendo ogni altro elemento utile per eventuali verifiche successive.

Art. 6 I giudici e i difensori, porranno massima cura nel rispetto degli orari di inizio dell'udienza e della trattazione di ciascun procedimento, salvi gli eventuali slittamenti determinati dall'imprevedibile protrarsi della trattazione dei procedimenti fissati nelle fasce orarie precedenti.

Se nel corso dell'udienza si verifichi slittamento significativo dell'orario indicato per le cause successive, dovuto al protrarsi della trattazione di altre cause, il giudice ne darà tempestiva comunicazione agli avvocati ed alle parti in attesa.

In ipotesi di impedimento del giudice a tenere udienza in una certa data, se l'impedimento sia prevedibile anticipatamente, il giudice stesso eviterà la fissazione di cause in tale data e, per la trattazione delle cause già fissate, provvederà ad organizzare la propria sostituzione con sostituto operativo, nel rispetto delle previsioni tabellari.

Sarà prestabilito sistema di turnazione per la sostituzione dei giudici professionali con G.O.T. Se la sostituzione non è possibile, il giudice disporrà il rinvio dell'udienza, con comunicazione da parte della cancelleria ai difensori, anche a mezzo telefono, per fax o posta elettronica (specialmente per le udienze istruttorie comportanti audizione di testi o giuramenti di C.T.U.). In ogni caso, i procuratori di tutte le parti, se non altrimenti notiziati, avranno cura di recarsi in cancelleria per prendere visione della data di rinvio.

Art. 7 All'udienza di prima comparizione si eviterà la dichiarazione di contumacia della parte assente prima del decorso di un'ora dall'orario fissato per l'inizio dell'udienza.

In caso di mancata presenza di entrambe le parti all'orario fissato per una udienza di prima comparizione o di trattazione, il provvedimento di rinvio o di cancellazione della causa dal ruolo ai sensi degli artt. 181 e 309 CPC sarà adottato dopo il decorso di un'ora dall'orario fissato per la trattazione del procedimento e in ogni caso al termine dell'udienza.

In caso di mancata presenza all'orario fissato, senza giustificazione, di una sola delle parti il giudice terrà conto delle necessità legate all'ordinato svolgimento dell'udienza, della disponibilità allo spostamento dell'orario od anche della data della stessa udienza (offerta dalle parti presenti dello stesso procedimento e dalle parti di altre cause), dello stato e delle caratteristiche della causa, per decidere se procedere comunque alla trattazione della stessa o disporre rinvio di orario o di data. Se nel corso dell'udienza i difensori si presentino in ritardo rispetto all'orario prefissato, in quanto trattenuti dinanzi ad altro giudice per il protrarsi di altra udienza, il giudice ne terrà conto e consentirà lo spostamento ad ora successiva, se sia possibile, altrimenti al termine dell'udienza; in tale ultima ipotesi, in caso di indisponibilità della controparte o dei testi citati o del C.T.U. convocato a trattarsi sino alla fine dell'udienza, il giudice sposterà la prova ad altra udienza.

Art. 8 L'avvocato costituito, nel caso in cui non possa essere presente in udienza, si deve adoperare per farsi sostituire da un collega che sia a conoscenza degli atti e degli adempimenti da compiere nel corso dell'udienza.

I difensori eviteranno di chiedere meri rinvii dell'udienza che comunque non saranno concessi, se non su richiesta congiunta di tutte le parti e per specifici, documentati motivi.

Nel caso in cui le richieste congiunte di rinvio siano determinate dalla pendenza di trattative per la definizione stragiudiziale della lite, i difensori avranno cura di precisare lo stato delle trattative, onde consentire al giudice di valutare l'opportunità del rinvio.

Nel verbale dovrà darsi atto delle ragioni e della durata del rinvio richiesto congiuntamente dalle parti.

Ciascun giudice garantirà e renderà note modalità di ricevimento degli avvocati per la esposizione di questioni urgenti o comunque diverse dalle problematiche processuali o sostanziali da trattare in udienza.

In caso di proposizione di istanze cautelari o anticipatorie anteriormente alla data della prima udienza, ovvero in caso di chiamata in causa del terzo da parte del convenuto ex art. 269 cpc, i difensori avranno cura di segnalare al giudice, attraverso la cancelleria, l'opportunità di tempestivo esame del fascicolo.

Art. 9 Il giudice, coadiuvato dal PM (nei casi in cui interviene), dal personale amministrativo operante, dai difensori, assicurerà particolare cura nell'adempimento di sua competenza, di far svolgere le udienze in maniera corretta, regolare, non confusa, in linea con il rilievo della funzione giurisdizionale esercitata.

In particolare, nell'esame delle parti, nella escussione dei testimoni, nell'affidamento degli incarichi peritali, tenendo presente la controversia trattata, sarà garantita la necessaria riservatezza, in rispetto del disposto dell'art. 84 delle Norme di Attuazione del CPC.

I procedimenti camerali collegiali sono trattati con presenza in aula soltanto dei difensori e delle parti del procedimento trattato.

Per esigenze particolari, il giudice potrà fissare udienze istruttorie straordinarie, il martedì e giovedì anche di pomeriggio.

In caso di indisponibilità delle cancellerie ad assicurare servizio di verbalizzazione sia tradizionale sia con strumenti informatici, il giudice controllerà verbalizzazione eseguita dai difensori o dai loro sostituti, in contraddittorio.

La verbalizzazione deve essere tendenzialmente sintetica, ma contenente tutte le istanze delle parti.

Art. 10 L'udienza ex art. 183 CPC costituirà occasione di effettivo colloquio e collaborazione processuale tra il giudice e i difensori, per la delimitazione del thema decidendum e di quello probandum, con emersione delle questioni rilevabili di ufficio di cui appare opportuna la trattazione. I termini di cui al comma 6 dell'art. 183 dovranno essere chiesti tassativamente alla prima udienza di trattazione, popola verifica della regolare costituzione del contraddittorio tra le parti, anche nella ipotesi in cui l'udienza dovesse essere rinviata.

Se le parti non chiedano i termini di cui all'art. 183 comma 6 la discussione sui mezzi di prova potrà svolgersi nel corso dell'udienza di prima comparizione ed all'esito il giudice potrà provvedere sulla ammissione delle prove con ordinanza a verbale, fissando l'udienza successiva per la assunzione delle prove.

In caso di richiesta dei termini di cui all'art. 183 comma 6 il giudice con l'ordinanza prevista dallo stesso comma fisserà udienza per la discussione sulla ammissione dei mezzi di prova.

Art. 11 Per le prove testimoniali i difensori indicheranno i nominativi dei testimoni per ogni capitolo di prova, con individuazione dei testi nel minor numero possibile.

Il giudice ridurrà a sua volta al minimo i testimoni da escutere, stabilendone il numero da sentire per ciascuna udienza ed individuando la parte a cura della quale dovrà provvedersi alla citazione dei testi.

I difensori eviteranno che l'indicazione dei capitoli di prova faccia riferimento alla narrazione degli atti difensivi, con mera premessa della formula di stile "vero che".

Gli stessi difensori provvederanno a citare i testimoni per l'udienza nella quale è stata decisa dal giudice la loro audizione, con congruo anticipo rispetto alla data di udienza, sì da essere in grado di documentare l'esito della notifica della citazione e di comunicare al giudice tempestivamente l'eventuale impossibilità del teste a presentarsi in udienza.

I difensori nella citazione dovranno indicare sia l'orario fissato per la escussione dei testi, sia l'avvertimento al testimone della opportunità di comunicare a chi ha provveduto alla citazione la impossibilità a comparire.

Nella verbalizzazione delle dichiarazioni dei testimoni, il contenuto di ciascuna dichiarazione deve essere riportato in maniera esauriente, escludendo la indicazione della conferma del capitolo di prova ammesso.

I difensori avranno cura di avvertire preventivamente il giudice e gli avvocati di controparte sia dell'eventuale loro impedimento a comparire all'orario fissato per la prova sia dell'impedimento dei testi; avvertiranno inoltre di eventuali ritardi, a meno che l'impedimento e/o il ritardo non dipendano da cause del tutto imprevedibili e non rimediabili immediatamente.

In caso di mancata comparizione del difensore all'udienza fissata per la prova, la eventuale decadenza sarà all'udienza successiva, dopo che il difensore avrà eventualmente motivato le ragioni della mancata comparizione.

Art. 12 Nella richiesta di consulenza tecnica il difensore formulerà proposta di quesito.

I difensori delle altre parti nelle loro memoria istruttorie formuleranno pareri di contrarietà, modifica o integrazione del quesito.

Nell'ordinanza ammissiva il giudice provvederà a formulare i quesiti da porre al consulente, salva in ogni caso la discussione con i difensori delle parti circa il contenuto e l'integrazione degli stessi quesiti all'udienza di comparizione del perito e di affidamento a lui dell'incarico.

I quesiti saranno definitivamente puntualizzati all'udienza di affidamento dell'incarico al C.T.U. e di suo giuramento.

Nel verbale di affidamento dell'incarico sarà indicato l'inizio delle operazioni peritali, nonché il termine concesso al C.T.U. per il deposito della relazione di perizia, decorrente dall'inizio delle operazioni. Inoltre saranno avvisate le parti della facoltà di nominare consulenti di parte sino all'inizio delle operazioni, consulenti che, se ritualmente e tempestivamente nominati, potranno partecipare al medesimo inizio. Il C.T.U. sarà inoltre autorizzato a ritirare fascicoli di parte, che dovranno essere restituiti insieme al deposito della perizia ed eventualmente ad avvalersi di collaboratori di sua fiducia per l'espletamento di attività meramente esecutive, nonché a verifiche, accertamenti, richieste di documentazione presso enti pubblici.

Il giudice, dopo l'affidamento dell'incarico al C.T.U., fisserà udienza successiva di trattazione della causa a distanza congrua dalla data di stabilito deposito della perizia, sì da permettere alle parti di prendere compiuta contezza della consulenza e quindi di dedurre con cognizione alla udienza fissata.

In caso di ammissione di consulenza con provvedimento emesso fuori udienza, l'ordinanza dovrà essere comunicata per intero alle parti ed al C.T.U.

Art. 13 I difensori avranno cura di predisporre i fascicoli di parte in rispetto della previsione dell'art. 74 delle Norme di Attuazione del C.P.C., con sezioni separate per atti e documenti, distinta

e numerazione che deve trovare riscontro nell'indice del fascicolo. La cancelleria verificherà la regolare formazione del fascicolo, la presenza delle produzioni e delle copie degli atti e attesterà il regolare deposito alla presenza dei difensori.

In caso di produzione di documenti in udienza se ne darà atto a verbale, con indicazione specifica degli estremi identificativi di ciascun documento.

Gli atti del fascicolo di ufficio saranno inseriti progressivamente man mano che vengono depositati e custoditi in tale ordine dal cancelliere. Difensori e giudici avranno cura di non modificare l'ordine durante la consultazione del fascicolo.

I provvedimenti sono sottoscritti dal giudice con grafia leggibile, salvo il caso di apposizione di timbro comprendente la indicazione del nominativo del giudice.

Art. 14 All'udienza di precisazione delle conclusioni i difensori potranno presentare fogli separati (predisposti anche in copia e contenenti soltanto le conclusioni definitive), da allegare al verbale; le conclusioni devono essere precisate per esteso e comprendere i dati anagrafico-fiscali delle parti ed eventuali dati catastali.

Con il deposito degli scritti conclusivi, l'avvocato allega copie di tutti i propri scritti difensivi, anche su supporto informatico (floppy disk o cd – rom); in caso di contrasto tra testo scritto e testo risultante dal supporto digitale, prevale il primo.

Art. 15 IL giudice segnalerà tempestivamente alle parti la decisione di procedere ai sensi dell'art. 281 sexies C.P.C; se richiesto dalle parti e se lo ritenga opportuno potrà consentire lo scambio di brevi note difensive, rinviando la discussione ad udienza successiva al termine di deposito all'uopo concesso.

Il testo scritto della motivazione e del dispositivo, dopo essere stato letto in udienza, deve essere depositato immediatamente in cancelleria.

Art. 16 I difensori, all'atto della costituzione in giudizio, indicheranno sempre il numero dell'utenza telefonica, il numero di fax, l'indirizzo di posta elettronica presso i quali desiderano ricevere le comunicazioni nel corso del procedimento.

In tutti i casi in cui risulti opportuno, il giudice, comunque, autorizzerà, anche ai sensi dell'art. 151 CPC, la comunicazione dei provvedimenti mediante fax o posta elettronica.

In tutti i casi di comunicazioni effettuate mediante fax o posta elettronica, i difensori si impegnano a confermare, con lo stesso mezzo, entro tre giorni, l'avvenuta ricezione dell'atto all'indirizzo e-mail o al numero di fax, che dovranno essere indicati con adeguata evidenza nella comunicazione della cancelleria.